

Area Tecnica e Gestionale
U.O. Agenti Fisici Attività Specialistica 2

26RUM162

Data Parere 08/05/2026

Oggetto del parere

Integrazioni alla Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico precedentemente depositata (Prat. 26RUM067), relativa alla rumorosità ambientale che verrà indotta a seguito dell'ampliamento di un punto vendita appartenente alla catena di supermercati "IperLando", situato su Strada Feltrina al n.196, nel comune di Treviso (TV).

Proprietà dell'infrastruttura

F.LLI Lando S.P.A., sede legale: via E. degli Scrovegni, 1 – 35131 Padova (PD); sede amministrativa: Via Pionca, 13 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE).

Studio tecnico incaricato

Studio "DipAe" con sede in via Accademia, 6 a Conegliano (TV). La relazione, datata 03/07/2023, di cui al seguente paragrafo, è a firma del Per. ind. Bruno Zorzi per il quale risulta un'iscrizione all'elenco ENTECA con il n.5068.

Richiedente

DAP Treviso U.O. Controlli Ambientali , ref. Lara Sartori.

Procedimento in cui si inserisce il parere

Screening assoggettabilità a procedura VIA provinciale ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 152/2006.

Documentazione oggetto del parere

È stata trasmessa ed esaminata la seguente documentazione:

"VPJA LANDO -Rev Marzo 2026.pdf" (nuova stesura)

e precedentemente:

"A01_-_STUDIO_PRELIMINARE_AMBIENTALE_-_RELAZIONE_TECNICA.pdf" (prima valutazione)

"Acustica_Lando_TV-1.pdf" (prima valutazione)

Considerazioni tecniche

Relativamente all'esame della documentazione tecnica fornita valgono le seguenti considerazioni:

- **verifica del rispetto dei limiti assoluti:**

I risultati della verifica (par. 29 e 30) sono adesso presentati in forma tabellare ma ancora in maniera non del tutto decifrabile, tanto da apparire non coerenti con quanto presentato ai paragrafi precedenti. In particolare:

- **livelli di immissione (pag. 32 della relazione):**

al set preso in considerazione nella prima stesura, sono stati aggiunti, altri 3 recettori (R4, R5 ed R6). I numeri ivi presentati sembrano però **non avere alcuna correlazione** con i risultati delle simulazioni ricavati dall'applicazione di un modello di calcolo nei par. 26. Questo stesso paragrafo conteneva peraltro già tutte le risposte alla richiesta di chiarimenti che era stata presentata dalla scrivente Agenzia. Tralasciando infatti i nuovi

recettori introdotti, per i recettori R1, R2 ed R3, quelli di maggiore interesse, visto che R4, stando a quanto rilevato in relazione, appare in stato di degrado/abbandono, i corrispondenti valori d'immissione sono quelli evincibili dalle colonne relative allo "Stato di progetto" divisi per i due periodi di riferimento caratteristici, diurno e notturno.

Questi risultati andavano semplicemente presentati con un ulteriore colonna riportante il corrispettivo valore limite caratteristico della classe acustica di appartenenza. Per il recettore R4, volendolo includere nell'analisi, la verifica di cui sopra è **complicata** dalla necessaria azione di **scorporo** del rumore da traffico stradale, visto che quest'ultimo **non contribuisce** alla determinazione dei livelli d'immissione complessivi, in quanto il recettore appartiene ad una fascia di pertinenza di un'infrastruttura di trasporto, per la quale vige, **unicamente per questa sorgente di disturbo (il traffico veicolare in questo caso)**, un regime normativo specifico, che non è d'interesse per lo studio in essere, riguardante la struttura di vendita, se non per la parte minoritaria attribuibile al traffico indotto su di essa a causa dell'ampliamento dell'esercizio commerciale. Trattandosi però di un'arteria già caratterizzata da elevato traffico, è ragionevole attendersi un aggravio moderato del già notevole disturbo acustico arrecato a questo recettore (che ripetiamo, appare al momento disabitato) causato dal fluire del normale (da intendersi come non diretto all'ipermercato), traffico veicolare su questa infrastruttura.

- **livelli di emissione (anch'essi a pag. 32):**

come detto sopra, i numeri ivi presentati **non sembrano avere alcuna correlazione** con i risultati delle simulazioni ricavati dall'applicazione del modello di calcolo, questa volta nei par. 27. I valori di emissione, strettamente parlando, sarebbero quelli derivanti dall'installazione delle **sole nuove sorgenti** sulla parte di capannone ampliata, più l'aggravio di rumore da traffico indotto dalla struttura per il **solo effetto dell'ampliamento**. Nel par. 27 la risposta a quanto richiesto era già presente, si trattava di sommare "energeticamente", e perciò non in semplice somma algebrica, i livelli che il simulatore aveva calcolato per le sole sorgenti S1n e S2n per ogni singolo recettore, includendo però, come detto sopra, anche il rumore indotto dall'aggravio del traffico veicolare da e per la struttura (considerandone **solo la quota dovuta all'ampliamento e non alla parte già esistente**). Questi risultati, andavano quindi presentati in forma tabellare, affiancati dal valore del corrispondente limite caratteristico della classe acustica di appartenenza.

- **verifica dei livelli differenziali:**

una volta ottenuti con accuratezza, secondo quanto indicato sopra, i corretti livelli di emissione ed immissione per ognuno dei 4 recettori d'interesse (si può fare a meno di estendere l'analisi agli altri 3 recettori di non particolare interesse visto che il loro clima acustico appare fortemente condizionato dalla loro vicinanza alla S.R. Feltrina), la verifica del rispetto del criterio differenziale può essere condotta assimilando i livelli d'immissione al "Rumore Ambientale" (a nuove sorgenti disturbanti accese e/o operanti quindi) sottraendo poi da questi i rispettivi valori di emissione (quelli relativi alle sole nuove sorgenti disturbanti di cui al punto precedente) per ricavare i livelli di "Rumore Residuo". A questo punto una semplice differenza, questa volta algebrica, tra "rumore Ambientale" e "Rumore Residuo" darà gli attesi livelli differenziali che andranno confrontati con i valori limite nei due tempi di riferimento caratteristici, diurno e notturno.

A stretto rigore, come accennato nella richiesta d'integrazioni precedente, a questi livelli andrebbe applicata, come peraltro fatto dal proponente, un'opportuna attenuazione dei livelli nel passaggio "**dentro-fuori**" le abitazioni, dato che, come già ricordato, la verifica del criterio differenziale va effettuata esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi. Tuttavia, in ottica semplificativa della trattazione, può essere accettabile introdurre la stessa attenuazione (4 dB) sia per il rumore ambientale che per quello residuo, ma si ricorda che ciò costituisce un'ipotesi per l'appunto semplificativa, in quanto si riscontrano casi d'uso in cui, sorgenti disturbanti **particolarmente direttive** nei confronti del serramento indagato, possono essere caratterizzate da attenuazioni molto inferiori, anche della metà, rispetto al rumore residuo che solitamente per

sua natura non è caratterizzato da alcuna direttività, alterando così in maniera significativa la verifica della differenza tra i 2 livelli di riferimento all'interno delle abitazioni.

Conclusioni

Si ritiene la documentazione fornita non del tutto esaustiva e dirimente per quanto riguarda il rispetto di *tutti* i limiti previsti dal D.P.C.M 14/11/1997. In particolare si chiede nuovamente di rivedere le valutazioni fornite **secondo quanto indicato ai punti precedenti**, ovvero:

- **limiti di emissione:** fornire una tabella riassuntiva con i livelli sonori stimati per tutti e 4 i recettori presi in analisi, sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno.
- **limiti di immissione:** fornire una tabella riassuntiva con i livelli sonori stimati per tutti e 4 i recettori presi in analisi, sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno.
- **limiti differenziali:** fornire una tabella riassuntiva con esplicitati i valori di livello ambientale e residuo previsti nei 4 recettori, nonché la loro differenza **all'interno degli ambienti abitativi**.

Il Tecnico

T.C.A Dott. Francesco Rossi



FRANCESCO ROSSI
08/05/2026 16:12:23 UTC+0200

Il Dirigente



Andrea Bertolo
11.05.2026
15:45:19
GMT+02:00

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Il presente Parere non può essere riprodotto parzialmente, salvo l'approvazione scritta dell'Unità Organizzativa Agenti Fisici Specialistica 2 dell'Area Tecnica Gestionale di ARPAV.